

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

CII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1123	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (4718) . . . . .	1123	
PRESIDENTE . . . . .	1123, 1124	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1124	
TODROS . . . . .	1124	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (4824) . . . . .	1124	
PRESIDENTE . . . . .	1124, 1125, 1126	
BARONI . . . . .	1126	
BERAGNOLI . . . . .	1125	
DEGAN, <i>Relatore</i> . . . . .	1125, 1126	
TODROS . . . . .	1124, 1126	
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (4719);		
DE PASQUALE ed altri: Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa (3175) . . . . .	1127	
PRESIDENTE . . . . .	1127, 1132, 1134, 1135 1136, 1137, 1138, 1140	
		BARONI . . . . . 1140
		BERAGNOLI . . . . . 1134, 1136, 1140
		CIANCA . . . . . 1130
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 1133, 1134, 1135 1136, 1137, 1139, 1140
		GREGGI . . . . . 1129, 1130, 1133, 1134, 1137, 1140
		GUARRA . . . . . 1130, 1134
		RIPAMONTI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . . 1132, 1133, 1134 1135, 1137, 1139, 1140
		TODROS . . . . . 1127, 1129, 1139
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 1141

**La seduta comincia alle 9,30.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Carra.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (4718).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4718, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729,

concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali ».

Nella seduta precedente avevamo iniziato l'esame dell'articolo 1 e ci eravamo arrestati all'emendamento presentato dagli onorevoli Todros, Beragnoli e Busetto, tendente a sostituire alle parole « con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle partecipazioni statali e dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica » le altre: « con successivi provvedimenti legislativi ». L'onorevole rappresentante del Governo aveva chiesto un breve rinvio della discussione. Do pertanto la parola al Sottosegretario De' Cocci, perché esprima il proprio parere sull'emendamento proposto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo avere accuratamente studiato la questione, il Governo non può che esprimere parere contrario all'emendamento proposto.

TODROS. Prendiamo atto di questo irrigidimento del Governo. Avevamo almeno sperato che, dopo tutti i contatti avuti, la maggioranza, se aveva intenzione di permettere il completamento del piano autostradale previsto dall'articolo 16 della legge n. 729 — per il quale, come è detto nella relazione, sono necessari altri 214 miliardi di lire — accettasse una delle proposte alternative da noi presentate.

Riepilogo le nostre tre proposte. La prima era quella di limitare la portata del disegno di legge al completamento del programma previsto dalla legge n. 729. Noi avevamo votato contro la legge n. 729: comprendendo però che si tratta di un piano organico di autostrade ormai in fase di completamento, eravamo disposti ad accettare, pur rimanendo nella nostra posizione di sempre, che si ultimasse il piano attraverso l'autofinanziamento della rete autostradale come previsto nella convenzione tra lo Stato e la società « Autostrade ». Questa sarebbe stata, a nostro avviso, la soluzione più logica, al termine della legislatura.

Scartata la prima ipotesi, ne abbiamo avanzata una seconda: quella di lasciare che il Governo portasse avanti non soltanto il completamento della rete autostradale prevista, ma anche che procedesse nella programmazione ed esecuzione di un nuovo piano autostradale, oggi solo indicato nella replica del Sottosegretario che ha formulato delle ipotesi di lavoro, a condizione che si rinviassero a

leggi future l'utilizzazione dei fondi oltre i 214 miliardi, reperiti attraverso l'aumento dei pedaggi.

Anche la seconda soluzione è stata respinta dalla maggioranza. La buona volontà dell'opposizione si è spinta sino ad accedere ad un terzo compromesso, che riguardava un controllo del Parlamento a monte delle decisioni assunte con il decreto ministeriale con il quale si sarebbe fissato il programma di costruzione delle nuove autostrade. Questo controllo sarebbe stato esercitato da parte di un comitato costituito da tre o sei deputati e senatori, il quale sarebbe stato sentito nella fase di preparazione del programma e avrebbe presentato una relazione annuale alla Camera. Anche questa proposta, che avrebbe dovuto essere estremamente tranquillizzante per il Governo, i cui piani non sarebbero stati così intralciati, sanciva almeno la possibilità per il Parlamento di esprimere il proprio parere attraverso i suoi rappresentanti sul programma autostradale, date le implicazioni che gli investimenti nel settore hanno nella economia del paese.

Nemmeno questa soluzione è stata accettata: di conseguenza, dato questo irrigidimento del Governo, e dato che il Governo ha dimostrato di non voler modificare il testo del disegno di legge — con questo ribadendo quanto noi avevamo nei nostri interventi denunciato, e cioè che desidera avere carta bianca per l'utilizzazione di centinaia di miliardi per l'esecuzione, in aggiunta al vasto programma in corso, di altre autostrade — il nostro gruppo preannuncia che chiederà la rimessione all'assemblea del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole Todros e sospendo pertanto la discussione del disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (4824).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4824, concernente: « Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione ».

TODROS. In via pregiudiziale, vorrei chiedere al relatore, dato che il gruppo di maggioranza aveva espresso forti dubbi sul

presente provvedimento, unendosi in ciò alle nostre perplessità, se la maggioranza ha concordato con il Governo una linea sulla quale procedere. È inutile infatti che si svolga la relazione, se poi la stessa maggioranza non è d'accordo, come non lo siamo noi, sulla formulazione del disegno di legge.

BERAGNOLI. Ritengo sia assolutamente indispensabile che su questo disegno di legge sia espresso un preventivo parere da parte della II Commissione, in quanto esso intacca seriamente le possibilità che le leggi della Repubblica danno agli enti locali in genere di intervenire nel settore della viabilità.

PRESIDENTE. Si tratta di problemi che affronteremo in seguito. Invito intanto il relatore, onorevole Degan, a svolgere la sua relazione.

DEGAN, *Relatore*. Svolgerò una breve relazione, a conclusione della quale tutti i gruppi potranno esprimere il loro parere.

Il disegno di legge praticamente merita pochi accenni illustrativi, perché è ben conosciuto da tutta la Commissione e di questa ampia conoscenza è testimonianza una serie di interventi avutisi nelle sedute precedenti, attraverso i quali tutti i gruppi hanno già chiarito le loro posizioni in ordine proprio a questo stesso disegno di legge.

Il disegno di legge tende in definitiva a consentire all'« Anas », senza alcuna riduzione e anzi rispettando una certa espansione dei propri programmi, di portare a conclusione la costruzione di alcune strade di grande comunicazione che interessano particolarmente l'Italia meridionale e centrale, nonché la Sardegna. Si tratta poi di integrare i 100 miliardi stanziati dall'articolo 13 della legge n. 729 con un ulteriore stanziamento che consenta di condurre a termine le opere iniziate.

In totale la previsione di spesa è di 350 miliardi di lire, dei quali 36 per i raccordi autostradali e 314 per le strade di grande comunicazione. Il punto emergente di questo disegno di legge è chiaramente il finanziamento di questi 350 miliardi di lire che avviene, per 70 miliardi, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per anno, dal 1968 al 1974; e, per il resto, e cioè per 280 miliardi di lire, a carico del bilancio dell'« Anas », il quale, peraltro viene, rispetto alla situazione attuale, integrato tramite il trasferimento dal bilancio dello Stato dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge n. 181, già destinati a far fronte alle necessità della viabilità minore. Questo

avverrebbe attraverso il consolidamento della cifra inserita in questo capitolo del bilancio dello Stato al limite raggiunto nel 1967, e cioè di 23 miliardi. Ciò determinerà presumibilmente la possibilità di trasferimento al bilancio dell'« Anas » di circa 210 miliardi di lire. Infine, altri 70 miliardi di lire sarebbero reperiti negli incrementi dei fondi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge n. 181.

È chiaro che si è fatta una scelta a favore di una diversa distribuzione dei fondi rispetto alle ipotesi previste all'atto della approvazione della legge n. 181. Potrei osservare che, essendo evidentemente il diagramma delle maggiori entrate stato valutato con una certa prudenzialità, può avvenire che al di là dei 210 miliardi, si renderanno disponibili per l'« Anas » ulteriori somme. Questo potrebbe essere un punto da verificare e eventualmente da correggere. Certo è che ci troviamo di fronte ad uno stanziamento di 140 miliardi, 70 dei quali a carico del bilancio dello Stato e 70 a carico del bilancio dell'« Anas », che rispondono alle necessità di stanziare fondi per il proseguimento delle costruzioni delle strade di grande comunicazione. Vi è poi lo stanziamento di questi ulteriori 210 miliardi di lire sul quale evidentemente il discorso è aperto, così come è apparso nella relazione dell'onorevole Baroni in sede di parere sul bilancio. Ed è proprio su questo punto che credo che la Commissione vorrà particolarmente soffermarsi per discuterlo a fondo e trovare una soluzione che mi auguro possa essere soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Beragnoli ha proposto di richiedere che la Commissione II sia chiamata ad esprimere un parere su questo disegno di legge.

Pongo in votazione tale richiesta.

(Non è accolta).

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. Ritengo di non dover spendere molte parole sul presente disegno di legge. I termini della discussione sono chiari. Tutti sappiamo che nelle file della stessa maggioranza ci sono non dico delle perplessità, ma delle decise opposizioni: meraviglia, stupore di fronte alla improntitudine (a me piace parlar chiaro!) con la quale il Governo presenta un disegno di legge di questo genere.

Dopo che abbiamo espresso il parere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sottolineandosi da parte della stessa maggioranza e del Relatore che

le cose così non possono andare, che gli stanziamenti per le autostrade appaiono ingenti, mentre quelli per la viabilità ordinaria statale, provinciale e comunale sono al di sotto del fabbisogno; dopo che è stato sottolineato che i finanziamenti attuali sono pressoché alla fine e che nemmeno la metà dei programmi di sistemazione, ampliamento, potenziamento della viabilità minore previsti dalla legge n. 126 è stata realizzata; dopo tutto questo, dicevo, il Governo ci presenta stamani un disegno di legge che utilizza diversamente quei pochi quattrini che sono attualmente disponibili per sistemare queste strade!

È mai possibile un dialogo, di fronte a un disegno di legge di tal genere? Ecco perché ritengo anche non condivisibile il voto testé espresso, di non richiedere il parere della II Commissione su questo disegno di legge.

DEGAN, *Relatore*. Non possiamo non riconoscere — e lo abbiamo detto più volte — che le strade di grande comunicazione meritano un'attenzione particolare; oltretutto, esse vengono incontro a quelle parti politiche le quali, avendo gravi perplessità nei confronti di un programma autostradale, possono vedere viceversa in questo contesto una espansione e una valorizzazione del sistema delle strade ordinarie.

Il punto cruciale del disegno di legge è rappresentato dall'articolo 3. Potremmo forse proseguire nell'esame del disegno di legge discutere a fondo tale articolo, sentire il parere del Governo e cercare magari una soluzione.

TODROS. Ritengo che la relazione dell'onorevole Degan sia stata molto schematica e non abbia risposto alle perplessità che sono nate in noi e nella maggioranza, di fronte al presente disegno di legge. Posso concordare con l'onorevole Degan, quando afferma che la realizzazione di alcuni raccordi autostradali può essere inquadrata in un disegno di legge che, alla fine della legislatura, preveda l'utilizzo di fondi già stanziati in bilancio. Il punto sul quale esprimiamo il nostro dissenso è invece quello riguardante la sottrazione di fondi agli enti locali — comuni e province — che ormai da cinque anni tutta la Commissione, maggioranza compresa, ha sempre denunciato essere insufficienti per adeguare la rete stradale minore alle necessità esistenti.

A questo punto, è evidente che, se la maggioranza vuole raggiungere un risultato nell'utilizzazione dei fondi a disposizione per questi raccordi, si deve sospendere la discussione generale e costituire un Comitato ristretto che esamini la possibilità di apportare mo-

difiche sostanziali al disegno di legge. Se invece la maggioranza vuol compiere un atto formale — del quale evidentemente noi non ci spaventiamo — per utilizzare demagogicamente nel Paese la posizione contraria della mia parte politica a questo disegno di legge, allora non ha che da portare all'estrema esasperazione questo dibattito, ed anche di questo disegno di legge chiederemo la remissione all'Assemblea.

Propongo quindi una breve sospensione della seduta e nel contempo ritengo opportuno costituire un Comitato ristretto che proceda sollecitamente nel suo lavoro per poter la settimana prossima esaminare il risultato del lavoro svolto.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 20 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,30*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione interrotta.

BARONI. Il disegno di legge n. 4824, del quale ci stiamo occupando, forse non è stato ancora sufficientemente approfondito. Ritengo che le esigenze contrapposte che sono emerse dal sia pur breve dibattito svolto sinora debbano essere attentamente vagliate. Credo che ognuno di noi si preoccupi delle conseguenze che la eventuale approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge avrebbe in ordine alla concessione di contributi ai comuni e alle province in base alla legge n. 181. E ricordo che io stesso ho avuto cura di farmi carico di questo problema in sede di discussione del parere sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e in sede di formulazione dello stesso parere di maggioranza. D'altra parte, è anche vero che nello stesso tempo ci vengono proposte altre esigenze, che nessuno di noi potrebbe considerare di scarso rilievo.

Pertanto, soprattutto in considerazione del fatto che ci troviamo nello scorcio della legislatura, dobbiamo esperire tutte le possibilità di ricavare qualcosa di utile e di concreto da questo disegno di legge. Poiché sarebbe estremamente difficile ricercare queste possibilità nell'ambito di questa discussione, propongo che l'esame del disegno di legge sia rinviato di qualche giorno. Nel frattempo, si potrà cercare di trovare una soluzione al problema nascente dall'articolo 3 che sia più accettabile di quella contenuta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Allo stato vi sono pertanto due proposte:; l'onorevole Todros ha chiesto la costituzione di un Comitato ristretto per vedere di chiarire le divergenze esistenti tra

maggioranza e minoranza mentre l'onorevole Baroni ha formulato una richiesta di rinvio del seguito della discussione. Personalmente sono del parere che un rinvio potrebbe essere effettivamente utile per chiarire le reciproche posizioni. Non ritengo però opportuno costituire ufficialmente un comitato ristretto: i rappresentanti dei vari gruppi politici potranno ugualmente, come è già stato fatto per altri provvedimenti, riunirsi per esaminare, nel minor tempo possibile, se vi è la possibilità di portare a conclusione la discussione di questo disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (4719); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri: Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa (3175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 4719, concernente: « Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata », e della proposta di legge n. 3175, d'iniziativa dei deputati De Pasquale, Amendola Pietro, Raffaelli, Beragnoli, Busetto, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio e Todros, concernente: « Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale cooperativa ».

Nella seduta di ieri l'onorevole Ripamonti, in sostituzione dell'onorevole Carra, assente per malattia, aveva svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Abbiamo ascoltato nel corso della precedente seduta la relazione dell'onorevole Ripamonti, la quale ha di fatto confermato quanto noi da tempo andiamo sostenendo e quanto è contenuto nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 3175 circa il mancato intervento da parte dello Stato per adeguare gli stanziamenti al limite, già da noi ritenuto insoddisfacente, previsto dal programma di sviluppo. Di fatto, la stessa relazione che accompagna il disegno di legge mette in evidenza come la percentuale del 25 per cento sugli investimenti globali prevista dal programma per l'edilizia sovvenzionata e a carico dello Stato sia ben lontano dall'essere raggiunto. Anche se i dati provvisori del 1966-

1967 confermano che abbiamo in questi anni raggiunto il 7 per cento, rispetto al 6 per cento del 1965 siamo pur tuttavia ben lontani da quella che è la percentuale prevista dal programma.

A tutto questo deve aggiungersi che i residui sugli stanziamenti già disposti nelle leggi precedenti stanno accumulandosi, per cui a un certo punto è facile prevedere che una volta o l'altra queste percentuali saranno raggiunte: accumulandosi in continuazione stanziamenti non utilizzati avremo infatti percentuali d'intervento notevoli, ma che non corrispondono alla percentuale degli investimenti prevista per l'intero quinquennio, che era considerata il minimo indispensabile per conseguire la realizzazione dei dieci milioni di vani previsti nel programma quinquennale e che costituiscono la metà del fabbisogno denunciato nel programma stesso.

Alcuni dati comunicatici dal Relatore sono estremamente gravi e indicativi. Che la « Gescal » abbia ancora da investire 833 miliardi di lire dei mille miliardi relativi all'intero programma, significa che, di fatto, dopo cinque anni, a parte l'utilizzazione dei fondi residui del precedente programma settennale, abbiamo investito solo 73 miliardi di lire, mentre, secondo le previsioni, la « Gescal » doveva agire nella fase congiunturale, per coprire parte dei minori investimenti dei privati.

A questo si aggiunga il grave ritardo che si è verificato nell'iter di applicazione della legge n. 1179, che voi avete presentato, dopo un vivace dibattito, come l'elemento che avrebbe sanato la situazione difficile del settore e che a tutt'oggi vede, da un lato, pochissimi miliardi già seriamente impiegati e dall'altro tutta una serie di pratiche, istruite in mezzo all'enorme difficoltà di superare tutti i cavilli che derivano dall'impostazione generale della legge stessa.

Siamo di fronte ad un enorme ritardo proprio nel settore dove maggiore è il bisogno dei lavoratori e delle classi meno abbienti. Questo bisogno è ancor più aumentato in questi ultimi mesi dopo il grave provvedimento deciso dalla maggioranza dello sblocco graduale degli affitti, che ha provocato un incremento notevole di tutti i canoni di locazione e ha creato gravi difficoltà in tutti i centri per milioni di lavoratori.

C'è una linea molto chiara, c'è una volontà precisa espressa dalla maggioranza nei cinque anni di questa legislatura, dimostrata dall'intransigenza di fronte allo sblocco dei fitti e, dall'altra parte, dalla carenza assoluta

degli interventi nel campo degli investimenti per l'edilizia sovvenzionata e a totale carico dello Stato. Ricordo che durante il dibattito sulla legge di sblocco degli affitti, i socialisti avevano posto il potenziamento degli interventi pubblici nel settore delle abitazioni come condizione per la loro adesione alla legge che disponeva lo sblocco stesso, ma non si è arrivati in tempo con provvedimenti adeguati.

Questa è la realtà, mentre la discussione di stamane è influenzata dallo scarso tempo a disposizione dato l'imminente termine della legislatura. Gli stanziamenti iscritti nel fondo globale per il 1967 vengono utilizzati all'ultimo momento, con il pericolo che neppure questo provvedimento faccia in tempo ad essere approvato prima della fine della legislatura. Questo è un atteggiamento estremamente grave della maggioranza, che fa parte di una scelta politica non casuale, perché per mettere a punto un disegno di legge come quello che ci viene presentato stamane, bastavano due giorni e due impiegati, mentre ci sono voluti un anno e due mesi per presentarlo al Parlamento. Va detto anche che il testo originale del disegno di legge — sul quale vi sono state notevoli divergenze in seno alla maggioranza e che di conseguenza è stato sostanzialmente modificato — era estremamente più interessante, perché conteneva una premessa relativa al programma di interventi nel settore dell'edilizia sovvenzionata e al riordino degli istituti di edilizia popolare, che è stata successivamente eliminata dal disegno di legge, perché la maggioranza non è d'accordo su questo minimo di organicità. Questo è il motivo fondamentale del ritardo di questo provvedimento: il disaccordo all'interno della maggioranza, disaccordo che si sta esprimendo anche in questa sede, attraverso alcune posizioni assunte circa la necessità di modificare sostanzialmente questo disegno di legge. Ed è particolarmente in questo settore che si vede il fallimento della politica della maggioranza di centro-sinistra, che, nello stesso momento in cui ci chiede con tre disegni di legge — l'ho detto l'altro giorno e ci tengo a ripeterlo — di stanziare oltre 900 miliardi di lire per la costruzione di autostrade, non è stata capace di presentare un provvedimento organico per il settore dell'abitazione. Questa maggioranza, in cinque anni, è stata soltanto capace di richiamarsi a vecchie leggi la cui attuazione ha dimostrato l'enorme carenza riguardo alle nuove tendenze sulla pianificazione territoriale, alla concezione di interventi organici e non frammentari; e neppure è stata capace, questa maggioranza, di creare un meccanismo che

consentisse il finanziamento automatico da parte dell'ente che deve concedere il mutuo, per anticipare le annualità del mutuo stesso garantito dallo Stato e assistito dal contributo dello Stato.

Siamo dunque di fronte ad una situazione estremamente caotica, nella quale si aggiunge il clientelismo nella distribuzione dei fondi, la mancanza assoluta di idee circa le tecnologie necessarie, il *caos* generale della pianificazione. Ecco perché noi solleviamo ora queste critiche, in sede di discussione generale — evidentemente alla fine della legislatura non avremmo potuto fare un discorso organico — e in seguito presenteremo una serie di emendamenti, in parte concordati, tendenti ad eliminare le carenze più gravi del provvedimento.

Quali sono queste carenze? All'articolo 1 sono indicati una serie di enti, mentre sarebbe stato preferibile far riferimento ad un unico organismo, che, riteniamo, avrebbe potuto essere l'Istituto per le case popolari, cominciando così a configurare un ente nuovo, il quale avrebbe potuto in seguito operare in modo organico nel settore, a fianco delle cooperative, che in molte regioni italiane hanno dato ottimi risultati, acquisendo così una notevole importanza come fattore non speculativo nel campo della casa. Perciò, anche per quanto riguarda questa prima questione, c'è il ritorno agli interventi dell'« Incis », dell'« Iacp » e dell'« Ises », nonostante che alcuni di questi istituti abbiano dimostrato delle gravi carenze tecniche e organizzative e perciò non garantiscano a sufficienza un intervento organizzato e rapido, senza perdite di tempo, dato che perdita di tempo significa un minor numero di vani costruiti, in conseguenza della lievitazione dei prezzi che in questo campo è in atto.

L'articolo 2 reca lo stanziamento di un miliardo di lire per l'intervento nel campo delle urbanizzazioni primarie. Sembra — diceva l'onorevole Ripamonti — un notevole passo avanti. Ma onorevole Ripamonti, in sede di modifica del provvedimento riguardante l'edilizia a totale carico dello Stato, abbiamo riscontrato come con la legge n. 640 si fosse molto più avanti di quanto non lo siamo, oggi, dopo tutte le promesse che sono state fatte. Nella legge n. 640 era prevista non solo la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ma di tutti gli edifici collettivi necessari alla vita dei quartieri, proprio perché essa opera concentrando l'utilizzazione dei fondi nelle zone in cui il fenomeno dei baraccati è più grave, nelle zone del

Meridione, nei nuclei attorno ai grandi centri urbani. C'è un intervento organico di una certa dimensione, e di conseguenza è necessario che gli abitanti di quei comuni che non hanno fondi per procedere essi stessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, abbiano a loro disposizione i servizi elementari per poter vivere, e non divengano gli abitanti di ghetti alla periferia della città.

Nessun passo avanti, quindi, bensì un passo indietro, rispetto a un intervento dello Stato organizzato sul territorio, con un peso determinante nell'assetto e nello sviluppo della città.

Vi è poi la seconda questione del rimborso in trenta annualità senza interessi delle somme anticipate dallo Stato per le opere di urbanizzazione. Ebbene, voi sapete che la maggioranza dei comuni nei cui territori questi fondi saranno utilizzati hanno dei bilanci gravemente deficitari, che rendono pressoché impossibile il rimborso di tali anticipi. Non vi è evidentemente alcuna volontà reale di affrontare questi problemi in forma nuova, adeguata a uno sviluppo moderno del Paese. Altra grave questione è quella della destinazione delle abitazioni e della cessione in proprietà degli alloggi. È vero, qui si è fatto un passo avanti rispetto alle passate leggi. In primo luogo queste case, che sono date in locazione semplice, possono essere poste a riscatto solo in base ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, il quale non può essere emesso prima che siano trascorsi quindici anni dall'inizio dell'occupazione delle abitazioni.

GREGGI. E questo sarebbe un passo avanti? Un passo avanti verso il comunismo, forse!

TODROS. Un passo avanti notevole, per impedire quello che avviene nella sua città, onorevole Greggi, dove il movimento cooperativistico ha interessato solo i percettori di redditi elevati: funzionari di grado elevato, alti professionisti, ingegneri, avvocati con redditi enormi, che hanno utilizzato i fondi stanziati per l'edilizia cooperativa speculando sopra, in quanto affittano le abitazioni per cinque anni e successivamente le mettono in vendita.

È evidente invece che le abitazioni realizzate con il contributo dello Stato non debbono formare oggetto di speculazione. È questo uno degli elementi di fondo per la moralizzazione del mercato edilizio; purtroppo invece, sia per il modo con cui questi fondi vengono assegnati a cooperative di lavoro-

ri che non hanno alcun diritto ad averli, stanti i loro alti redditi, sia per il meccanismo messo in atto dalle leggi precedenti, queste assegnazioni sono diventate solamente oggetto di speculazione dalla quale non sono esenti neppure alte cariche dello Stato e del Parlamento.

È questo un fatto vergognoso, che deve cessare nel nostro Paese!

Vi è poi l'articolo 7 del disegno di legge che reca il riferimento alla legge n. 1179.

Noi avevamo già annunciato che era un profondo errore, nel momento della congiuntura sfavorevole — senza alcuna garanzia né circa il canone di locazione, né circa il prezzo di vendita, né circa il reinvestimento delle somme realizzate — concedere il contributo dello Stato ai costruttori. Avevamo denunciato che questi contributi non si sarebbero tramutati in maggiori investimenti, e ciò proprio per la mancanza di quelle garanzie che ho ora ricordate. Ebbene sono lieto che si siano concordati degli emendamenti su questo articolo 7 perché si assiste ad una ripresa speculativa assai preoccupante nel paese da parte dell'iniziativa privata che, come prima e con le stesse caratteristiche di prima, sta concentrando massicciamente i suoi interventi nell'edilizia speculativa e sta realizzando vendite a prezzi che sono veramente preoccupanti: tutto questo nonostante il Governo abbia a disposizione gli elementi per valutare e controllare la situazione. Da un lato quindi è in atto un rapido aumento dei prezzi, c'è un mercato in movimento; dall'altro leggi e piani che non vanno avanti, che tardano a dare i loro risultati. Di fronte a questa situazione per fortuna si è trovata una piattaforma concorde nella nostra Commissione per emendare questo articolo 7, eliminando sia il riferimento all'acquisto di case già costruite, sia il contributo ai costruttori che costruiscono abitazioni di un particolare tipo.

Nel complesso, mancano a questo disegno di legge alcuni elementi che ho ricordato nel mio intervento, e manca pure una norma che dia garanzia che la distribuzione dei fondi avverrà non in base a arbitri o a clientelismi, ma in base a criteri oggettivi, in un rapporto adeguato tra nord e sud che tenga conto della grave situazione del Mezzogiorno ed in relazione alle condizioni dei lavoratori, sì da impedire che possano usufruire di questo piccolo contributo dello Stato lavoratori i cui redditi sono tali da potere accedere al mercato privato. Per questo avevamo chiesto, e sinora non abbiamo ottenuto, che la possibilità di concessione dei contri-

buti fosse ragguagliata al reddito globale dei lavoratori. Sappiamo che ci sono funzionari che hanno un reddito di lavoro che superano il milione al mese; questi lavoratori non devono potere sottrarre questi pochi contributi ai lavoratori che guadagnano 60.000-70.000 lire al mese. Dobbiamo fare una scelta di questo tipo se vogliamo dare la casa ai ceti meno abbienti; ma voi della maggioranza questa scelta non avete voluto farla, perché avete sempre fatto una politica che interessa i ceti privilegiati. Ed è questa politica che noi, alla fine della legislatura, denunciavamo con energia; anche se, pur di consentire l'utilizzazione di questi nove miliardi di lire, siamo costretti ad accettare un compromesso, emendando il disegno di legge nei limiti del possibile, in modo che esso, sia pur limitatamente, produca alcuni effettivi positivi.

GREGGI. Sono sostanzialmente favorevole al disegno di legge, perché esso stabilisce anche uno stanziamento per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ponendo fine ad una carenza gravissima, e perché aumenta la cifra degli stanziamenti per l'edilizia assistita da contributo statale. Non concordo però su alcune impostazioni del disegno di legge. Le mie osservazioni riguardano anzitutto quanto disposto all'articolo 1 circa la concessione dei contributi alle società cooperative, in quanto si prevede tale concessione soltanto per quelle a proprietà indivisa con non meno di cento soci, e quanto disposto all'articolo 6, circa la cessione in proprietà degli alloggi che può riguardare soltanto una quota non superiore al 10 per cento degli alloggi stessi.

Faccio osservare che queste due disposizioni, oltre ad alcune implicazioni di carattere politico e sociale, sono oltretutto in contrasto con la Costituzione, che, all'articolo 47, stabilisce che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Gli articoli 1 e 6 del disegno di legge sviluppano, invece, una linea politica che è in nettissimo contrasto con la linea politico-sociale indicata dalla Costituzione. Quando parliamo di cooperative a proprietà indivisa, di fatto impediamo il conseguimento della proprietà dell'abitazione alle famiglie; quando parliamo di cessione a riscatto soltanto del 10 per cento degli alloggi realizzati, in pratica impediamo al 90 per cento delle famiglie l'accesso alla proprietà privata della abitazione. Se è vero che nel periodo iniziale, per quanto riguarda le cooperative, hanno usufruito dei benefici previsti persone che avevano un certo reddito, è anche vero che

da alcuni anni stanno cominciando ad usufruire dei finanziamenti anche cooperative di cittadini a medio reddito. C'è quindi un processo di espansione dei benefici a categorie di cittadini che hanno redditi più bassi. Oltre ad avere il fondamento giuridico che ho detto, la mia critica si riferisce soprattutto ad un dato sociale che per me è fondamentale.

Mi auguro pertanto che in questa sede il disegno di legge, pur senza turbarne l'impostazione generale, possa essere emendato in modo da renderlo più aderente ai principi costituzionali.

Vorrei fare anche altre osservazioni che non toccano la struttura del disegno di legge.

A me sembra che ormai dobbiamo considerare un po' superato, nella società italiana di oggi, con le possibilità che abbiamo, il sistema di far sviluppare l'edilizia popolare attraverso enti pubblici, tramite i quali si riesce ad accontentare un numero di famiglie molto limitato, senza poter realizzare una buona e giusta distribuzione, tra le famiglie che ne hanno bisogno di questi benefici, e tramite i quali si impone inoltre un determinato sistema di costruzioni e di abitazioni.

A Roma, per esempio, siamo arrivati al punto che non è possibile, attraverso le varie forme di edilizia sovvenzionata, permettere ai lavoratori di costruirsi una casetta con l'orto, come rientra invece nelle loro comuni aspirazioni, in ciò agevolati dallo sviluppo della motorizzazione; essi dovranno invece subire un tipo di abitazione « ad alveare », che non hanno affatto scelto. Bisognerebbe almeno indire un *referendum* fra questi lavoratori, e chiedere loro se vogliono abitare in un enorme edificio con duecento appartamenti, o in casette unifamiliari, con un piccolo orto intorno.

CIANCA. Ma queste sono stupidaggini!

GREGGI. Prendo atto di questa affermazione, che terrò presente in sede di campagna elettorale!

Concludo il mio intervento pregando gli onorevoli colleghi di voler valutare attentamente se alcune norme contenute nel disegno di legge non siano giuridicamente in contrasto con la Costituzione e se non siano non allineate con la politica sociale sancita dalla Costituzione stessa e se quindi non debbano in ogni caso essere ampiamente emendate.

GUARRA. Da diverso tempo attendevamo questo disegno di legge per il rilancio della edilizia popolare ed economica, che invece è stato presentato al Parlamento soltanto il 29 dicembre scorso, quasi alla scadenza della le-



gislatura. Purtroppo, a fine legislatura quasi sempre si legifera male; si legifera, vorrei dire, quasi sotto il taglione del ricatto di questo o quel gruppo che possa ostacolare o impedire il cammino della legge, per cui bisogna andare alla ricerca affannosa di un compromesso qualsiasi.

Non riesco a capire come mai il Governo, nonostante gli impegni assunti, nonostante quanto previsto nel piano quinquennale di sviluppo, che ha voluto fosse approvato con legge, non abbia colmato la lacuna esistente in questo settore e che dovrebbe essere colmata dal presente disegno di legge.

Dico subito, signor Presidente e onorevoli colleghi, che noi siamo favorevoli a un impegno dello Stato per la erogazione dei contributi per l'edilizia popolare ed economica. Siamo stati noi a sollecitare in ogni momento questo intervento, ma non possiamo assolutamente accettare che, attraverso un disegno di legge il quale vuol sembrare soltanto un provvedimento per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata, popolare ed economica, si introduca un principio che, oltre che da noi, sembrava fino a ieri che neanche dal gruppo di maggioranza potesse essere accolto.

Debbo a questo punto ricordare le conclusioni scaturite da due assemblee completamente diverse, l'una tenutasi a Firenze, l'altra tenutasi a Bari.

A Firenze, al congresso dell'« Inu », nel 1964, fu affermato, in una delle relazioni che a me sembrò essere fondamentale, da parte del rappresentante della cooperazione nel settore edilizio, che bisogna trasformare il concetto della casa, non più intesa in senso tradizionale come il focolare domestico, come il centro degli affetti familiari, dove si tramandano le tradizioni e si coltivano quei valori cui tutti noi siamo legati, bensì intesa come servizio sociale; e fu detto dal rappresentante di questo movimento cooperativistico che il movimento stesso accettava e si allineava sul piano della legislazione urbanistica alla introduzione del diritto di superficie, proprio perché non si voleva riaffermare il principio della proprietà individuale, bensì quello della proprietà collettiva, caratteristica dei regimi marxisti, delle società collettivistiche.

A Bari il convegno fu presieduto proprio dall'onorevole de' Cocci, che oggi qui rappresenta il Governo e vi partecipò anche l'onorevole Degan, che è presente in questa Commissione. Dal convegno di Bari scaturì l'adozione del concetto tradizionale della casa.

Dopo tale convegno si ebbe il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1922, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, tramite il quale si metteva in moto un convegno per il finanziamento delle case per i lavoratori, nel solco tradizionale della proprietà individuale della casa.

L'odierno disegno di legge sceglie invece la strada che venne indicata a Firenze: la strada marxista. Ancora una volta i cattolici, ancora una volta i democratici cristiani cedono alla pressione che deriva dalle forze di sinistra, dal marxismo italiano. Ecco perché noi non possiamo accettare questo principio della concessione dei contributi esclusivamente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Il centro-sinistra dimostra inoltre di non saper inventare niente, perché anche queste cooperative a proprietà indivisa sono previste dal testo unico del 1938. Quello che non possiamo accettare è che si concedano i contributi esclusivamente a queste cooperative, per cui proporremo un emendamento all'articolo 1 tendente a modificarlo nel senso di concedere i contributi a tutte le cooperative edilizie, comprese anche, logicamente, quelle a proprietà indivisa.

Un altro concetto che non possiamo accettare è quello di limitare la concessione del contributo in base al numero dei soci della cooperativa. Questo significherebbe, proprio nel momento in cui nella maggioranza si sono ridestati gli impulsi meridionalistici, limitare lo sviluppo del Mezzogiorno, perché nel centro-sud di cooperative con più di cento soci ve ne sono pochissime. Il sud non conosce le cooperative a proprietà indivisa con più di cento soci e, quindi, se approvassimo la norma così come essa è, non faremmo una politica meridionalistica, ma attueremo una politica antimeridionalistica, ponendo problemi anche di legittimità costituzionale, perché avremmo di fatto stabilito una limitazione territoriale nell'attuazione di una legge che dovrebbe trovare applicazione in tutto il territorio della Repubblica.

Il resto del disegno di legge è, a nostro avviso, apprezzabile e con qualche piccolo emendamento potrebbe rispondere alle finalità che si propone. Ma noi, ripeto, siamo assolutamente contrari a questo principio fondamentale che ho detto e che si vuole introdurre quasi furtivamente nella nostra legislazione. Pertanto il gruppo del movimento sociale, che rappresento in questa Commissione, si dichiara fermamente contrario all'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

In assenza del Relatore onorevole Carra, do la parola all'onorevole Ripamonti, che ha già svolto la relazione, per la replica agli intervenuti nel dibattito.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Nella relazione ho già precisato che il disegno di legge rappresenta uno degli strumenti per il conseguimento degli obiettivi quantitativi indicati dal programma di sviluppo, e che solo parzialmente concorre al raggiungimento degli obiettivi qualitativi. Il disegno di legge, infatti, non affronta i problemi strutturali, pur individuati dal programma di sviluppo, cui si è riferito l'onorevole Todros, quali la programmazione dell'intero settore della residenza e l'adeguamento degli strumenti operativi in connessione con il processo di pianificazione territoriale, finalizzati al sistema degli obiettivi che il programma economico ha individuato per il settore dell'edilizia abitativa. È evidente, d'altra parte, che non si possono affrontare, in questa sede, i problemi strutturali del settore, mentre deve essere affermata l'esigenza della loro considerazione all'inizio della V legislatura, allorché, affrontandosi il problema dell'articolazione regionale dello Stato, evidentemente dovrà essere esaminata la ristrutturazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Nella relazione introduttiva ho prospettato il programma globale degli investimenti determinati dalle leggi vigenti. Per quanto riguarda la « Gescal », ho tenuto conto anche dell'apporto delle cooperative e dei singoli al programma, previsto nella misura del 15 per cento del programma stesso, ipotizzando l'attuazione di interventi, al 31 dicembre 1970, per complessivi 933,1 miliardi di lire, di cui una quarta parte è già stata effettuata. Infatti secondo dati riferiti al 31 dicembre 1966, per gli interventi relativi al completamento del settennio precedente e alle nuove costruzioni già realizzate, si arriva ad una spesa già sostenuta dalla « Gescal » di circa 180 miliardi. Gli appalti autorizzati al 31 dicembre 1967 risultano pari a 304,8 miliardi; lavori per altri 150-160 miliardi, verranno appaltati nel 1968, mentre è facile prevedere l'esecuzione effettiva di opere per cento miliardi. Pertanto al 31 dicembre 1968 risulteranno impegnati, tra lavori appaltati e in corso di esecuzione, circa 460 miliardi. Si è indubbiamente verificato un ritardo nell'attuazione del programma decennale — ritardo che si verifica anche negli altri settori, dove però l'investi-

mento programmato non trova nella legge istitutiva il finanziamento diretto — ma non nella misura che è stata lamentata.

Vi è l'osservazione avanzata dall'onorevole Todros sulla impostazione del disegno di legge, con riferimento specifico alla legge n. 640: è previsto, infatti, da quest'ultima legge l'esecuzione a carico dello Stato non già delle opere di urbanizzazione primaria, bensì delle opere di urbanizzazione secondaria, riflettenti in particolare, i centri sociali.

Devo aggiungere che quella norma non ha avuto applicazione, anche se rispondeva a un'esigenza, allora molto sentita, di sviluppo dei servizi di quartiere. Nella mia relazione introduttiva ho invitato il Governo e la Commissione a introdurre il riferimento alle norme della legge n. 640, che ha rappresentato, al tempo in cui fu approvata (1964), uno strumento aperto al progresso tecnico, urbanistico e sociale nell'impostazione dei quartieri.

Vi è infine il problema della proprietà o dell'affitto degli alloggi. Devo dire che in questa materia non è possibile prospettare divisioni drastiche di carattere ideologico, quali sono state qui avanzate. Allorquando, infatti, affermiamo il concetto della casa intesa come servizio sociale, non disconosciamo certo il valore fondamentale dell'abitazione considerata come focolare domestico, come conferma fondamentale della famiglia, come centro di vita del nucleo familiare; quando affermiamo questo concetto di casa come servizio sociale, lo affermiamo in funzione proprio del diritto del cittadino di disporre di un'abitazione che gli consenta il soddisfacimento delle proprie esigenze di libertà in uno spazio ben definito. I servizi sociali, quali l'asilo nido, la scuola materna e la scuola elementare sono servizi che integrano la funzione educativa che la famiglia assolve all'interno della sua unità: quando consideriamo l'abitazione come servizio, affermiamo l'esigenza di non valutare esclusivamente l'investimento relativo alla costruzione delle pareti domestiche. Si devono dimensionare gli investimenti relativi alla formazione dello spazio residenziale, nel cui ambito il cittadino possa utilizzare tutti i servizi che la comunità deve mettere a sua disposizione. Siamo, quindi, anche per la proprietà individuale dell'abitazione, ma non escludiamo che vi possa essere una continuità del privato-collettivo e che il collettivo integri ciò che è privato. Il concetto della proprietà, che va difeso e che può anche essere ampliato, non va ricollegato esclusivamente all'unità immobiliare ben identificata, poiché una cristallizzazione in tal senso non consen-

tirebbe il filtraggio delle abitazioni e ritarderebbe — nel tempo — il rinnovamento urbano, nella misura in cui l'attaccamento alle pareti domestiche rappresenta una remora alla stessa modifica delle condizioni ambientali e di vita della famiglia.

Nell'articolo 1 sono assimilate ai grandi istituti, che sono tenuti per legge a costruire case per l'affitto, le cooperative a proprietà indivisa. Rimane il problema delle cooperative a proprietà individuale. Il Parlamento è stato unanime nell'approvare a suo tempo — nella seconda legislatura — una legge di delega al Governo per lo smobilizzo del patrimonio degli enti pubblici, con il passaggio delle abitazioni in proprietà agli assegnatari. Nella successiva legislatura si è riaffermata l'esigenza di realizzare da un lato abitazioni in affitto, e di incentivare dall'altro l'iniziativa individuale e di gruppo per la casa di proprietà. Nel disegno di legge in esame vengono riprese le modalità di costruzione delle abitazioni di cui alla legge n. 408, cioè con contributi pluriennali, e viene inoltre prorogata la efficacia delle norme di cui al titolo secondo della legge n. 1179. Per di più, in un accordo raggiunto fra i diversi gruppi politici, dopo un'ampia discussione si è ritenuto anche di precisare che non si intende, con l'articolo 1, affrontare una questione di principio; si è ritenuto inoltre di assegnare una quota parte dello stanziamento per la concessione di contributi alle cooperative a proprietà individuale, e in proposito presenterò successivamente un emendamento che prevede lo stanziamento di un miliardo per la concessione di contributi appunto in favore delle cooperative a proprietà individuale. Si è ridotto conseguentemente lo stanziamento di cui all'articolo 7, passando da tre a due miliardi, e si è limitata la concessione dei mutui agevolati, di cui alla legge n. 1179 ai singoli e alle cooperative, riaprendo i termini per la presentazione delle domande.

Si consegue quindi nell'ambito del disegno di legge una ulteriore incentivazione della diffusione della proprietà della casa, per iniziativa di cittadini singoli o di cooperative a proprietà individuale. Mi sembra che, con queste modifiche, non si alteri il tipo di politica fin qui seguito, senza arrivare però a stabilire per legge che le città si debbono sviluppare mediante le formazioni di quartieri di case monofamiliari, con orto... Tanto più che lo stesso onorevole Greggi non abita in una casa siffatta!

GREGGI. A Roma non esiste una zona disciplinata urbanisticamente in modo tale che

possa consentirlo. Questo significa imporre ai cittadini da parte dei pubblici poteri un determinato sistema di abitazione.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Certo, è evidente che nelle città che si sono sviluppate con alta densità edilizia, agevolando così la speculazione fondiaria, non si potevano prevedere quartieri di abitazione con case monofamiliari!

GREGGI. Ma chi dice che le città devono svilupparsi con alta intensità edilizia?

RIPAMONTI, *Realtore f.f.* È questo un problema che esula dalla legge in esame, riguardando la politica urbanistica delle comunità locali.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei innanzitutto fare rilevare che alcune accuse radicali che sono state rivolte alla politica edilizia del Governo — in particolare da parte dell'onorevole Todros — sono eccessive, perché — come l'onorevole Todros sa bene — l'intervento pubblico nel settore era ridotto a livelli minimi alcuni anni fa ed è proprio merito dell'attuale Governo essere risaliti a cifre superiori.

Vi è un'ascesa, anche se lenta, verso le quote previste dal piano quinquennale e vi è un progressivo potenziamento dell'intervento pubblico. Naturalmente vi sono le ben note difficoltà di carattere creditizio e di carattere strutturale, difficoltà soprattutto derivanti dalla mancanza di aree urbanizzate, che non può essere eliminata da un giorno all'altro: per altro, con la legge n. 167 e con la recente legge n. 765 abbiamo fatto dei notevoli passi in avanti. Faccio subito osservare che il disegno di legge contiene anche uno stanziamento che faciliterà l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Il disegno di legge tende ad un nuovo finanziamento di interventi già previsti da norme esistenti. Non è quindi questa l'occasione per toccare problemi di fondo e di carattere strutturale. Al riordinamento degli enti pubblici che operano nel settore dell'edilizia arriveremo nell'ambito del programma quinquennale, anche se posso dire sin d'ora che personalmente non ho mai visto con troppo favore l'attuale sistema eccessivamente pluralistico, che vede al vertice la « Gescal », l'« Incis », l'« Ises » e in provincia gli Istituti autonomi per le case popolari, che vanno adeguatamente potenziati e utilizzati.

Per quanto riguarda poi gli articoli 1 e 6, mi pare che alcuni onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito abbiano ecceduto nel voler risalire a principi costituzionali.

Naturalmente potremo in sede di esame degli articoli modificare la rigidità di alcune enunciazioni e di alcuni principi, tenendo conto delle autorevoli opinioni espresse in questa sede. Nella prossima legislatura avremo poi tutto il tempo di procedere ad una più radicale riforma di struttura dell'intero sistema. Però non dobbiamo dimenticare che la tanto criticata legge n. 1179, con le norme contenute nel titolo secondo, ha introdotto un sistema che ha dato e darà ancora la possibilità a numerose famiglie di avere una propria casa, anche se si tratta di famiglie non poverissime, ma soltanto non agiate.

Concludo, raccomandando l'approvazione del disegno di legge, naturalmente con quelle modifiche che saranno ritenute opportune dalla Commissione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 4719.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4719.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata*).

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di società cooperative edilizie a proprietà indivisa con non meno di 100 soci, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.

Gli onorevoli Beragnoli, Cianca e Todros propongono di sostituire alle parole « dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale » le altre: « dei comuni ».

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Esprimo parere contrario a questo emendamento. I membri di questa Commissione hanno avuto una relazione, dalla quale hanno potuto constatare che l'« Ises » sta organizzandosi e sta portando avanti un ampio programma di interventi nel settore dell'edilizia residenziale. Per quanto riguarda poi i comuni, non mi pare che sia opportuno in questo momento, demandare

loro questo nuovo compito; quest'ultima proposta è tra l'altro in contrasto proprio con quanto sosteneva l'onorevole Todros circa la necessità di concentrare gli interventi in un unico ente.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario. Il nostro sistema si impernia, su una pluralità di Enti pubblici per gli interventi nel settore. Sarebbe assurdo in questo sistema eliminare proprio il più importante ente per la edilizia sociale e per l'intervento dello Stato nel settore dell'edilizia popolare.

BERAGNOLI. Ritiriamo la proposta di sostituire le parole « dei comuni » alle altre « dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale », mentre manteniamo l'emendamento per quanto concerne soltanto la soppressione di queste ultime parole.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dagli onorevoli Beragnoli, Cianca e Todros deve pertanto intendersi modificato dagli stessi proponenti, nel senso di proporre soltanto la soppressione delle parole « dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale », delle quali gli onorevoli Beragnoli ed altri propongono la soppressione. A tale emendamento il Governo e il Relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Vi sono ora due emendamenti identici, uno presentato dall'onorevole Greggi e uno dall'onorevole Guarra, entrambi tendenti a sopprimere le parole « a proprietà indivisa con non meno di 100 soci »; un terzo emendamento, a firma degli onorevoli Baroni, Guariento e Degan, tende a sopprimere soltanto le parole « con non meno di 100 soci ».

Qual è il parere del Relatore ?

RIPAMONTI, *Relatore*. Esprimo senz'altro parere contrario all'emendamento Greggi, in quanto le cooperative a proprietà indivisa sono previste dalle leggi vigenti.

GREGGI. Faccio notare che sopprimere le parole « a proprietà indivisa » non significa escludere dalla concessione dei contributi le cooperative a proprietà indivisa, dato che le disposizioni vigenti prevedono sia le cooperative a proprietà divisa sia quelle a proprietà indivisa.

GUARRA. Mi associo in pieno alla considerazione dell'onorevole Greggi. Sopprimere l'inciso non significa che alle cooperative in questione non debba esser concesso il contributo, ma semplicemente, non si vuol stabilire

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1968

che il contributo può essere concesso esclusivamente a queste cooperative.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Trattandosi di una legge di finanziamento e non di modifica del vigente testo unico delle disposizioni per l'edilizia economica e popolare, in sede di finanziamento abbiamo distinto due gruppi di enti: a) « Iacp », « Ises » e « Incis » e cooperative a proprietà indivisa; b) cooperative a proprietà individuale. Ciò non contrasta con l'esigenza del finanziamento delle cooperative a proprietà individuale.

Sono invece favorevole all'emendamento Baroni ed altri.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Guarra-Greggi, e ritiene che i presentatori degli stessi non insisteranno dopo i chiarimenti forniti dal Relatore.

Per quanto concerne l'emendamento Baroni ed altri, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « a proprietà indivisa », che l'emendamento degli onorevoli Greggi e Guarra vorrebbe soppresse e per il quale il Relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « con non meno di 100 soci », che l'emendamento degli onorevoli Baroni, Guarriento e Degan vorrebbe sopprimere. Il Relatore si è dichiarato favorevole alla soppressione, mentre il Governo si rimette alla Commissione.

(Non è approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

#### ART. 1.

(*Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata.*)

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di società cooperative edilizie a proprietà indivisa, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive

modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

L'onorevole Ripamonti ha proposto il seguente articolo 1-bis:

#### ART. 1-bis.

Per provvedere alla concessione dei contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà individuale, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Ripamonti propone il seguente articolo 1-ter:

« Il requisito della residenza di cui all'articolo 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, non è richiesto per i lavoratori emigrati ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-ter proposto dall'onorevole Ripamonti e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti. Ne do pertanto lettura avvertendo che li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 2.

(*Stanziamento per i contributi relativi ad opere di urbanizzazione.*)

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dal successivo articolo 3 nella spesa per le opere di urbanizzazione primaria eseguite dagli enti realizzatori di programmi di opere di edilizia abitativa, è autorizzato, per l'anno finanziario 1967, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

La quota non utilizzata per la concessione del contributo sui mutui accesi per tali opere

può essere utilizzata per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi popolari.

(È approvato).

ART. 3.

(Opere di urbanizzazione - Mutui e contributi per le opere di urbanizzazione).

Gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della presente legge possono contrarre mutui per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso.

I mutui sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli Istituti mutuanti.

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Per ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, gli enti costruttori - previo consenso delle Amministrazioni comunali interessate, con le quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, con l'osservanza delle prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione - devono presentare apposita domanda al Ministero dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della promessa del contributo per la costruzione delle opere di edilizia popolare.

Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprietà del Comune.

(È approvato).

ART. 4.

(Opere di urbanizzazione.  
Rimborso allo Stato della spesa).

I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Il recupero di detta spesa sarà effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Enti mutuanti).

Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruienti del contributo di cui al precedente articolo 1 ed al successivo articolo 2, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, designa gli Istituti di credito e gli Enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.

Gli onorevoli Beragnoli, Todros, Cianca, Corghi, Napolitano Luigi e Giorgi propongono di sostituire alle parole: « dai quali i beneficiari possono ottenere » le altre: « che su richiesta degli interessati dovranno concedere ».

L'onorevole Ripamonti propone di sostituire alle parole: « al precedente articolo 1 » le altre: « ai precedenti articoli 1 e 1-bis ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio notare la gravità dell'emendamento proposto dall'onorevole Beragnoli, perché, ove fosse approvato, il disegno di legge dovrebbe essere trasmesso nuovamente alla Commissione bilancio. Prego pertanto l'onorevole Beragnoli di ritirarlo.

BERAGNOLI. Pur nella convinzione che il testo così come è formulato si riduce a pura e semplice ipocrisia, accetto l'invito rivoltomi e anche a nome degli altri proponenti ritiro l'emendamento. La via all'automatismo del finanziamento non è quella prevista da questo articolo del disegno di legge ma quella indicata dal nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dagli onorevoli Beragnoli, Cianca ed altri è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Ripamonti.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Ripamonti, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruienti del contributo di

cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis ed al successivo articolo 2, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, designa gli Istituti di credito e gli Enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Destinazione delle abitazioni -  
Casi di cessione in proprietà).

Le abitazioni realizzate con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinate alla locazione semplice.

Per accertati mutamenti intervenuti nella situazione alloggiativa di determinate zone, il Ministro dei lavori pubblici può consentire, con decreto da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la cessione in proprietà delle abitazioni costruite nella zona con il contributo dello Stato.

La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento del programma realizzato nelle zone interessate e può avere luogo a favore di coloro che abbiano occupato legittimamente le abitazioni ininterrottamente per almeno 15 anni. Essa è effettuata con le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Analogamente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può essere consentito — trascorso del pari un periodo non inferiore ai 15 anni — la trasformazione delle cooperative edilizie dal tipo a proprietà indivisa al tipo a proprietà individuale.

L'onorevole Greggi propone di sostituire alle parole: « La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento » le altre: « La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non inferiore al 50 per cento ».

GREGGI. Nel contesto dell'articolo mi pare opportuno modificare l'emendamento nel senso che la quota in questione debba essere non superiore al 50 per cento.

È una facoltà più ampia che lasciamo al Ministro, nel caso ne ravvisi la possibilità. Stabilire sin d'ora che la quota non deve essere comunque superiore al 10 per cento, si-

gnifica in pratica non consentire la possibilità della cessione in proprietà di questi alloggi.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Esprimo parere contrario a questo emendamento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Greggi, che il proponente ha così modificato:

« Sostituire alle parole: La cessione può essere disposta per una quota di abitazione non superiore al 10 per cento, con le altre: La cessione può essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 50 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge 1 novembre 1965, n. 1179).

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, è autorizzato per l'anno finanziario 1967 lo ulteriore limite di impegno di lire 3 miliardi.

Il Relatore propone di aggiungere, dopo le parole « legge 1° novembre 1965, n. 1170 » le altre: « relativi ai mutui richiesti da persone od enti, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della legge sopracitata ».

L'onorevole Relatore propone di sostituire alle parole « 3 miliardi » le altre: « 2 miliardi ».

Il Relatore propone inoltre il seguente comma aggiuntivo:

« Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Sono emendamenti concordati con i rappresentanti degli altri gruppi. In particolare, il primo tende ad escludere dalla concessione dei contributi i costruttori e l'ultimo riapre il termine per la presentazione delle domande.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per i primi due emendamen-

ti il Governo si rimette alla Commissione, mentre per il terzo si dichiara favorevole, perché, dato che di domande da accogliere ve ne sono soltanto per 60 miliardi, è necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande stesse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dall'onorevole Ripamonti.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dall'onorevole Ripamonti.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Ripamonti.

*(È approvato).*

Avverto che l'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 9 della legge stessa è autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi.

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

*(Stanziamiento  
per la concessione dei contributi).*

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1 e 2, e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Ripamonti propone un emendamento di carattere formale nel senso di sostituire al primo comma le parole « articoli 1 e 2 » con le parole « articoli 1, 1-bis e 2 ».

Fatta salva ogni riserva di coordinamento, pongo in votazione tale emendamento.

*(È approvato).*

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

ART. 8.

*(Stanziamiento  
per la concessione di contributi).*

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo, la cui collocazione verrà determinata in sede di coordinamento:

« L'articolo 11 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

» Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare allo ufficio del Genio civile, territorialmente competente:

*a*) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo definitivo;

*b*) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo definitivo.



Gli uffici del Genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonché il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche, unitamente ad un certificato di conformità delle abitazioni stesse ai citati requisiti.

L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi nonché dai soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 9 è subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del Genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

Detti requisiti debbono essere posseduti:

*a*) alla data di presentazione della domanda e comunque a data non successiva al 31 dicembre 1965 per i soggetti che fruiscono del mutuo agevolato per l'acquisto di una abitazione costruita od in corso di costruzione al 6 settembre 1965 o per la costruzione diretta delle proprie abitazioni;

*b*) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che può essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;

*c*) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli Enti di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del Genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Gli Istituti di cui all'articolo 4 possono fissare termini di decadenza per la presentazione della documentazione richiesta agli aspiranti alla concessione dei mutui agevolati per la istruttoria delle pratiche e per la vendita delle abitazioni a soggetti aventi i requisiti prescritti costruite dai soggetti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 » » ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Todros e Beragnoli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sarà predisposto il programma dell'intera spesa. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovrà essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione della città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località ».

TODROS. Questo articolo aggiuntivo riproduce una disposizione già contenuta nella legge n. 1460. Anziché far riferimento ad un programma per province, si fa riferimento ad un programma per regioni, perché esattamente il Governo ha fatto presente che, qualora il programma sia predisposto per province, possono rimanere dei residui, mentre se esso è predisposto su scala regionale, questi residui non rimangono, in quanto la distribuzione dei fondi avviene su un'area d'intervento maggiore. L'emendamento tende unicamente a consentire una distribuzione dei fondi in base a dati oggettivi, e non in base a valutazioni discrezionali del Ministero.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Il Relatore è in linea di massima favorevole all'emendamento, tenendo conto però che il Governo avrà sempre una certa elasticità nella valutazione dei dati, dal momento che ci si può riferire solo al censimento del 1961, ormai superato da un arco temporale di sette anni.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento riproduce essenzialmente l'articolo 6 della legge n. 1460. Tale articolo non è stato riprodotto — volutamente — nelle leggi successive, per le difficoltà di calcolo cui esso dà luogo, per i residui che l'adozione del sistema determinava in sede provinciale e che ora determinerebbe in sede regionale. Mi si consenta inoltre di dire che in questo emendamento è implicita una punta di sfiducia nei confronti del Governo, il quale, per quanto riguarda gli interventi previsti dalle norme comprese nel titolo primo della legge n. 1169, ha effettuato una ripartizione dei fondi basata su criteri obiettivi, che non ha dato luogo a lamentele o inconvenienti di sorta. Non sono pertanto favorevole a questo emendamento, e pregherei l'onorevole Todros di volerlo trasformare in un ordine del giorno, che il Governo in linea di massima può accettare:

TODROS. Insistiamo sull'emendamento. Possiamo sub-emendarlo nel senso da sostituire le parole « entro 30 giorni » con le pa-

role « entro 90 giorni »; e le parole « il programma dell'intera spesa » con le parole « il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 1-bis ».

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo rimane pertanto così formulato:

« Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 1-bis della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovrà essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi il seguente emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Beragnoli, Cianca, Todros, Corghi, Napolitano Luigi e Giorgi:

« I contributi previsti dalla presente legge per le cooperative e per i singoli devono essere concessi soltanto nel caso che i soci delle cooperative stesse e i lavoratori singoli dimostrino di non avere un reddito familiare complessivo superiore alle 200.000 mila lire mensili ».

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Le finalità dell'emendamento sono coerenti con la destinazione che vogliamo dare all'investimento; però questa è una formulazione che innova, rispetto a tutte le norme sin qui approvate, nella metodologia in atto per le assegnazioni agli aventi diritto all'abitazione. Per quanto riguarda le cooperative, faccio poi presente che per esse rimane in vigore quanto stabilito nel vigente testo unico delle disposizioni per la edilizia economica e popolare.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche se in linea di principio posso condividere l'intento che i proponenti dell'emendamento si sono proposti, debbo dichiararmi contrario all'emendamento stesso perché non mi sembra questa l'occasione opportuna per procedere a innovazioni di questo tipo. Nel prossimo futuro, in sede di riforme di struttura, procederemo evidentemente ad una revisione di tutto il sistema dei criteri di assegnazione dei contributi. Rivolgo pertanto l'invito all'onorevole Beragnoli a ritirare l'emendamento.

GREGGI. Dovendo istituire un limite, sarebbe comunque opportuno, a mio avviso, non insistere su un limite globale, ma su un limite di reddito a persona.

BERAGNOLI. Non siamo disposti a ritirare l'emendamento, che potremmo però modificare elevando il limite da noi proposto, anche, nel senso auspicato dall'onorevole Greggi. Invito i membri della Commissione a riflettere seriamente alle conseguenze di un voto negativo sul nostro emendamento.

RIPAMONTI, *Relatore f.f.* Ricordo che vi è una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Quintieri e che nel corso della discussione si è espressa l'esigenza di definire criteri omogenei per l'assegnazione delle abitazioni realizzate in base alle diverse leggi, modificando il testo unico del 1938.

PRESIDENTE. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Quintieri sarà posta all'ordine del giorno di una prossima seduta.

BARONI. Il mio voto all'emendamento sarà contrario, in quanto ritengo che un argomento di questo genere debba essere profondamente studiato e risolto in un contesto unitario. Non ritengo che si possa addivenire ad un provvedimento di tipo particolare.

GREGGI. Non ritengo che si possa introdurre una norma di tal genere in questa legge che ha finalità particolari, anche se sono dell'opinione che sia assolutamente necessario graduare l'intervento a favore dei redditi più bassi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Beragnoli ed altri.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Guariento, Ripamonti ed Alessandrini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 4719, impegna il Governo

a considerare tra gli Istituti autonomi per le Case popolari, ai quali affidare i compiti previsti dalle leggi vigenti, anche quelli non provinciali, che abbiano dato prova di solerte attività e di saggia amministrazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di non insistere per la votazione.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata » (4719):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Comunico che resta pertanto assorbita la proposta di legge n. 3175.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Alessandrini, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Cavallaro Francesco, Cianca, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Greggi, Guariento, Guarra, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Natoli, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Todros.

*È in congedo:*

Garra.

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO